



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa CARMELA RUBERTO	PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO	CONSIGLIERE rel.
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA'	CONSIGLIERE

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1869/2020 RGAC trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. vertente tra

Giovan Battista Lillo Odoardi in qualità di socio e legale rappresentante del Consorzio Agricolo Scavigno, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Parenti giusta procura in calce all'atto di impugnazione

IMPUGNANTE

E

Gregorio Lillo Odoardi, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Palumbo giusta procura in calce all'atto di costituzione

IMPUGNATO

CONCLUSIONI

Per l'impugnante < preliminarmente dichiarare la nullità del lodo emesso dal Collegio di Lamezia Terme in data 12.12.2019, ai sensi dell'art. 829 c.p.c. lett. 5 per i motivi di cui al punto 1 del presente atto. Subordinatamente nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale del lodo arbitrale emesso dal Collegio di Lamezia Terme in data 12.12.2019, accogliere tutte le conclusioni già avanzate nel corso del procedimento e ribadite nel presente atto di appello, accertando, ogni contraria istanze disattesa la legittimità e validità della delibera assunta in data 15/7/2019. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario >

Per l'impugnato < dichiarare inammissibile rigettando le questioni di nullità ex art. 829 comma 1 c.p.c. sollevate per le causali di cui in premessa, l'appello proposto dal si. Giovan Battista Lillo Odoardi avverso il lodo arbitrale emesso dal collegio arbitrale composto dall'avv. Francesco



Bevilacqua in qualità di Presidente, dall'avv. Giovanni Nicotera in qualità di membro, dal rag. Salvatore Caimi in qualità di membro, emesso in Lamezia Terme il 12.12.2019 mai notificato poiché infondato in fatto ed in diritto. In ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.>

Fatto e diritto

1) Le vicende del giudizio

Giovan Battista Lillo Odoardi, nella dichiarata qualità di socio e legale rappresentante del Consorzio Agricolo Scavigno con atto di citazione notificato il 12/12/2020, ha impugnato davanti a questa Corte d'Appello il lodo emesso dal Collegio arbitrale di Lamezia Terme in data 12/12/2019 che, decidendo sulla impugnazione proposta da Gregorio Lillo Odoardi avverso la delibera assembleare adottata dal consorzio il 15/07/2019, la ha parzialmente accolta dichiarando nulla la delibera “ nella parte in cui si esclude il consorziato Lillo Odoardi Gregorio e nella parte in cui si modifica lo statuto consortile prevedendo la eventuale figura dell'amministratore unico e si nomina in tale carica Odoardi Lillo Giovan Battista.”

All'impugnazione ha resistito Gregorio Lillo Odoardi, con comparsa di risposta depositata 9 marzo 2021 nella quale ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.

L'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 febbraio 2023 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione. Le note sono state depositate solo dal difensore dell'impugnante e con provvedimento comunicato alle parti il 2 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Nessuna delle parti ha depositato scritti difensivi finali.

2) I motivi di impugnazione

2.1 Con il primo motivo di impugnazione l'impugnante deduce la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. n. 5 (mancanza di uno dei requisiti indicati nei numeri 5,6 e 7 dell'art. 823) perché il lodo reca la sola sottoscrizione del Presidente e non anche degli altri arbitri.

Il motivo è stato contestato dal resistente sotto diversi profili ivi compresa la presenza delle sottoscrizioni degli altri due arbitri in un foglio separato ma congiunto a quello recante la sottoscrizione del Presidente.

Tale ultima circostanza non è in alcun modo provata perché l'unica copia del lodo prodotta in atti è quella presente nel fascicolo dell'impugnante che termina con la pagina recante la sottoscrizione del solo Presidente.

Ciò posto il motivo è comunque infondato atteso che le firme degli altri due arbitri, seppure non presenti in calce al lodo, sono tuttavia presenti a margine di ciascuna delle pagine che lo compongono ivi compresa quella contenente il dispositivo della decisione: ciò vale al contempo a comprovare la



contestuale presenza degli arbitri al momento della deliberazione a la riferibilità della decisione a ciascuno di essi, sicchè risultano rispettate le esigenze sottese alla previsione del requisito formale della sottoscrizione.

Il secondo e il terzo motivo di impugnazione attengono direttamente al merito della controversia e la loro trattazione richiede quindi alcune precisazioni preliminari volte a verificare la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 829 terzo comma cpc che legittimano appunto la Corte ad un esame nel merito della controversia.

Sul punto l'impugnante ha correttamente invocato i principi affermati dalla Corte di Cassazione s Sezioni unite nella sentenza 9285 del 2016 secondo cui

“In tema di arbitrato l'articolo 829 comma tre c.p.c. come riformulato dall'articolo 24 del decreto legislativo numero 40 del 2006 si applica ai sensi della disposizione transitoria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo numero 40 citato a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia la legge cui all'articolo 829 comma tre del codice di procedura civile rinvia va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato sicché in caso di clausola compromissoria societaria inserita nello statuto anteriormente alla novella è ammissibile l'impugnazione dell'oro per errore e si giudicando ove gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questione non compromette cibi ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari così espressamente disponendo la legge di rinvio da identificarsi con l'articolo 36 del decreto legislativo numero 5 del 2003”

Senonché proprio secondo la sentenza appena richiamata, ai fini della verifica della disciplina applicabile, assume un rilievo fondamentale l'epoca di stipulazione della clausola compromissoria poiché serve ad individuare la legge vigente in quel momento ovvero la legge che disciplina ed eventualmente integra la clausola nel silenzio dei paciscenti; in particolare secondo la stessa prospettazione di parte impugnante la possibilità di impugnare il lodo per la violazione delle regole di diritto che disciplinano la fattispecie e quindi per l'*error in iudicando* del Collegio arbitrale (con consequenziale esame nel merito della controversia) dipende dal fatto che al momento della inserzione nello statuto della clausola compromissoria era in vigore l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003, per effetto del quale l'impugnazione del lodo per motivi di diritto sarebbe da ricollegare alla circostanza che oggetto del lodo è l'impugnazione di una delibera societaria. Deve tuttavia rilevarsi che il dato di fatto del momento della stipulazione della clausola compromissoria non è in alcun modo ricavabile dagli atti del giudizio, posto che nessuna delle parti ha depositato la clausola, né lo statuto nel quale è stata inserita e neanche indicato con precisione il momento di adozione della clausola e/o dello statuto. L'impugnante nei propri atti fa genericamente riferimento all'anno 2006 ma questo



riferimento non è suffragato da alcun elemento istruttorio. Il dato non è peraltro ricavabile neanche in via presuntiva, posto che dalla visura camerale della società presente in atti risulta che il consorzio è stato costituito nel 1974 ed ha iniziato la propria attività nel 1975, onde non è possibile escludere che lo statuto sia stato adottato in epoca prossima a quelle date e di molto anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo del 2003.

Neanche può trovare applicazione in questo caso il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., posto che la controparte, pur non opponendo nulla di specifico in relazione alla data di stipulazione della clausola, ha tuttavia contestato la possibilità di una decisione nel merito della controversia espressamente appellandosi alla natura di impugnazione a critica vincolata che caratterizza ormai l'impugnazione ex art. 829 c.p.c.

L'impossibilità di verificare la ricorrenza delle condizioni per un esame nel merito della impugnazione, condizioni la cui dimostrazione rientra ovviamente nell'onere di allegazione e probatorio della parte che l'invoca, preclude quell'esame e comporta la dichiarazione di inammissibilità dei motivi di censura in commento.

Per mera completezza deve darsi atto del fatto che un esame nel merito si sarebbe comunque rivelato estremamente difficoltoso, posto che, oltre alla clausola compromissoria e allo statuto, non sono stati prodotti nemmeno la delibera impugnata e le lettere di convocazione dell'assemblea con i relativi ordini del giorno e tanto sebbene l'intera contestazione della decisione arbitrare si fondi su una erronea interpretazione da parte degli arbitri del combinato disposto di questi atti.

L'impugnazione è quindi complessivamente rigettata. Le ragioni della decisione, fondata in larga misura su rilievi d'ufficio, giustifica la compensazione nella misura della metà delle spese di lite che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento da individuarsi in quello indeterminabile di media difficoltà, senza la fase di trattazione istruttoria perché non tenuta e senza quella decisionale non avendo l'impugnato depositato né le note di trattazione né gli scritti difensivi finali.

p.q.m.

La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Giovan Battista Lillo Odoardi in qualità di socio e legale rappresentante del Consorzio Agricolo Scavigno avverso il lodo emesso dal collegio arbitrale di Lamezia terme il 12.12.2019 e nei confronti di Gregorio Lillo Odoardi così provvede:
rigetta l'impugnazione;



condanna l'impugnante al pagamento nei confronti dell'impugnato delle spese di lite che, già compensate per la metà, liquida in € 2.091 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore costituito.

Così deciso il 7 giugno 2023

Il Consigliere estensore

Dott. Silvana Ferriero

Il Presidente

Dott. Carmela Ruberto

Arbitrato in Italia

